

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo preliminare concluso fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia. (*Gazzetta Ufficiale*, 14 marzo 1922, n. 61).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri per l'interno, col Ministro guardasigilli segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto nonché con i Ministri del tesoro, della guerra, delle finanze, dell'industria e commercio e delle poste e telegrafi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica Federale Socialista dei Sovieti di Russia.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 dicembre 1921 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETTA — RODINÒ — SOLERI
DE NAVA — GASPAROTTO — BELLOTTI —
GIUFFRIDA.

V. Il Guardasigilli: RODINÒ.

ACCORDO PRELIMINARE ITALO-RUSSO.

Poichè è nell'interesse della Russia e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Federale Socialista dei Sovieti di Russia, qui appresso indicato col nome di «Governo russo dei Sovieti», le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

La presente convenzione è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioè:

a) Che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno d'Italia e della Repubblica Russa dei Sovieti.

Sotto il termine fare «propaganda» rimangono compresi l'assistenza e l'incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini.

b) Che a tutti gli italiani, compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Russia sia immediatamente permesso di tornare in patria, e che tutti i cittadini russi residenti in Italia che desiderino di tornare in Russia, siano parimenti lasciati liberi di farlo.

Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti e a tutte le persone sottoposte alla loro autorità perchè si conformino alle condizioni predette.

Art. 1. — Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e la Russia; di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorità in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relative a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi. Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facoltà di regolare il commercio di armi e munizioni con

norme generali di legge, che venissero applicate a tutta la importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte e da cui sia regolato, o possa essere regolato il commercio di qualsiasi merce speciale.

Art. 2. — Le navi italiane e russe, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti russi e italiani ricevere sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunità e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, banchine, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda di restringere od impedire alle navi russe di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti e canali di cui godessero le navi di altra nazionalità.

Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Art. 3. — Ciascuna parte nominerà quel numero dei suoi connazionali che verrà stabilito volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovrà permettere a tali persone di entrarvi nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarvi. Rimane inoltre nella facoltà di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammissione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.

Le persone ammesse in conformità di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti debbono, nel tempo in cui vi soggiornano per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.

Debbono avere libertà di comunicare liberamente per posta, telegrafo e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione Telegrafica Internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).

Ciascuna parte si impegna a tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito, sulla base dei Regolamenti della Convenzione e dei Regolamenti della Unione Postale Universale. Le differenze accennate se dovute saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte, a scelta della parte ricevente.

Le persone ammesse in Russia ai termini di questo accordo, avranno facoltà di importare liberamente merci (eccetto merci, quali le bevande alcoliche, di cui l'importazione e la produzione sono o possono essere proibite in Russia), destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantità ragionevolmente richiesta a tale scopo.

Art. 4. — Ciascuna parte può delegare uno o più agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte; questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunità di cui all'articolo precedente, ed anche l'immunità dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e può richiedere all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorità del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

Gli agenti ufficiali debbono avere facoltà di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per settimana che saranno esenti da visita.

I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei r. rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Russia.

Gli agenti ufficiali russi in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle imposte generali e locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Russia godranno privilegi analoghi, che però non saranno in caso alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi paese.

Gli agenti ufficiali saranno competenti a vistare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse in conformità dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Art. 5. — Ciascuna delle parti si impegna in generale di assicurare, alle persone ammesse nei territori in base ai due precedenti articoli, tutta la protezione, i diritti e le facilitazioni che sono necessarie per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi

Art. 6. — Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedizione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Art. 7. — I passaporti, i documenti di identità, le procure, e documenti analoghi, emessi o autenticati dalle autorità competenti in ciascuno dei due paesi, o dai loro Agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle autorità di un Governo estero riconosciuto.

Art. 8. — Il Governo Italiano dichiara che non farà alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprietà del Governo Italiano che venissero asportati dalla Russia in pagamento o come garanzia di importazioni. Nessun passo verrà fatto neppure contro le proprietà mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo Russo dei Soviets in Italia.

Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Russia in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo Italiano si impegna a non requisire tali metalli.

Art. 9. — Il Governo Russo dei Soviets si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprietà dell'ex Governo Imperiale e del Governo provvisorio russo, esistenti in Italia. Il Governo Italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprietà in Russia del Governo Italiano. Questo articolo non pregiudicherà l'inclusione nel trattato generale, previsto nel preambolo di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprietà sopraindicate soggetti al loro controllo.

Art. 10. — In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla

presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprietà o diritti o per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascuna paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o russe che avessero fornito merci o prestato servizio rispettivamente alla Russia o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni d'ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilità, in conto di obblighi assunti o di responsabilità incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Art. II. — Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformità di questo accordo non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorità locale.

Art. 12. — È convenuto che tutte le questioni relative ai diritti e ai reclami di connazionali dell'altra parte circa le patenti, marche di fabbrica, progetti e diritti d'autore nel territorio dell'altra parte saranno equamente regolati nel trattato di cui nel preambolo.

Art. 13. — Il presente accordo preliminare entrerà in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure necessarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolerà le relazioni economiche fra i due paesi finchè non sarà sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovrà essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.

Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte è immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausole precedenti, le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principi dell'accordo, le transazioni già avviate, e le facilitazioni per il richiamo e la uscita dai loro territori dei connazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprietà mobili.

Nel caso di decadenza dell'attuale convenzione senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale è stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunità di cui all'art. 3.

Fatto a Roma, addì 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTEA

Firm. V. VOROVSKY

DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEI RECLAMI.

Al momento della firma della presente convenzione ambedue le parti dichiarano che tutti i reclami delle parti e dei propri nazionali contro l'altra parte circa proprietà o diritti, o circa obblighi assunti dal Governo esistente e da quello precedente di ciascun paese, saranno equamente regolati nel trattato definitivo generale di cui al preambolo.

Frattanto, e senza pregiudizio dei criteri generali del trattato di cui sopra, il Governo Russo dei Soviets dichiara di riconoscere in principio le proprie responsabilità per il pagamento di un compenso alle persone private che avessero fornito merci o prestato servizio alla Russia per i quali non fossero stati pagati. I particolari della esecuzione di tale impegno saranno stabiliti dal trattato di cui nel preambolo.

Il Governo italiano fa una uguale dichiarazione.

Resta inteso che le dichiarazioni di cui sopra, non implicano affatto che i reclami considerati debbano avere un trattamento di favore nel predetto trattato in confronto di altre specie di reclami, che dovessero essere presi in considerazione da quel trattato.

Roma, il 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTA

Firm. VOROVSKY

Visto: d'ord. di S. M.
Il Ministro degli Affari Esteri
TORRETTA

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 6 marzo 1922 n. 9

*Ai Regi Uffici Consolari all'estero
e per conoscenza*

*Agli Uffici dell'emigrazione italiana
all'estero.*

Pervengono non di rado a questo Commissariato Generale richieste di fondi da parte di Regi Uffici consolari all'estero per sussidi a favore di ex combattenti.

Interessato a tale riguardo il competente Sotto Segretario di Stato per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra, quell'Amministrazione ha risposto che con Decreto 30 novembre 1921, del Ministro del Tesoro, sono abolite, a decorrere dal 1° gennaio 1922, le concessioni di sussidi individuali agli ex combattenti.

Codesto Ufficio vorrà, all'occorrenza, informare di ciò gli interessati.

Il Commissario Generale.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 15 marzo 1922 n. 11

*Alle R. Prefetture, Sottoprefetture, R. Questure,
e ai Commissari Civili,*

e per conoscenza,

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione all'estero e nel
Regno.*

In conformità al disposto dell'articolo 35 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, in data 13 novembre 1919, n. 2205, all'atto della riscossione delle tasse relative agli arruolamenti di nostri lavoratori per l'estero dovranno essere apposte sull'estratto del contratto di lavoro, o certificato di arruolamento, come anche sulla licenza del convogliatore, marche speciali di valore corrispondente alle

tasse stesse. Tali tasse sono, giusta il citato articolo, di lire cinque per ogni operaio arruolato e di lire venti per la licenza di convogliamento (unica per ciascun arruolamento).

Le tasse in parola sono a carico dell'impresa o ditta per conto della quale viene eseguito l'arruolamento, e son di regola pagate a mezzo del convogliatore.

La tassa di arruolamento di lire cinque per ogni operaio deve essere riscossa tanto nel caso di arruolamento collettivo, quanto in quello di espatrio singolo a scopo di lavoro e da qualunque parte provenga la relativa richiesta.

Si è constatato infatti che molte ditte sogliono servirsi di altrettanti atti singoli di chiamata quanti sono gli operai che ad esse occorrono, e qualora non si riscuotessero in tali casi le tasse, il Fondo dell'emigrazione resterebbe pregiudicato.

In una parola, per ogni operaio che emigri *a scopo di lavoro* è necessario riscuotere la tassa di lire cinque ed applicare sul documento di cui il medesimo è provvisto (atto di chiamata, contratto di lavoro, estratto di contratto) la marca predetta.

Nei casi di arruolamenti collettivi, le marche non debbono essere mai apposte al contratto originale, ma invece sugli estratti o certificati personali relativi, e ciò non solamente per ragioni di ordine, ma per evitare una seconda riscossione della stessa tassa da parte degli Uffici di verifica.

Prima di consegnare a ciascun operaio arruolato il relativo passaporto, la R. Prefettura, R. Questura, o Sotto Prefettura che sia, procederà alla riscossione di quelle tasse e applicherà le marche corrispondenti sui documenti di cui sopra, annullandole accuratamente col bollo d'ufficio. Non essendovi marche da lire venti, sulla licenza del convogliatore, e precisamente a tergo di essa, saranno applicate quattro marche da lire cinque, annullando anch'esse come sopra è detto.

L'ammontare delle tasse riscosse non può essere in alcun modo restituito a chi le ha pagate, dopo che le marche siano state annullate. Se per circostanze speciali l'operaio titolare del certificato di cui si tratta non parta, oppure per altra qualsiasi ragione il certificato stesso non sia più valido, l'ammontare della tassa pagata deve restare a carico dell'impresa, come una qualunque altra perdita di gestione, poichè agli effetti delle nostre leggi l'arruolamento deve considerarsi perfetto nell'atto in cui l'operaio reclutato ottiene il passaporto.

Se, eventualmente la tassa venisse versata all'Ufficio dallo stesso operaio, conviene avvertirlo che egli deve essere rimborsato dalla ditta, poichè come sopra è accennato, le tasse sono a carico delle imprese.

Quando la ditta non abbia convogliatore, indicherà questo Commissariato Generale nella comunicazione relativa all'arruolamento e al rilascio dei passaporti agli operi se e da chi le tasse in parola debbano essere pagate. In tali casi le ditte sogliono inviare direttamente a questo Ufficio centrale l'ammontare delle tasse da esse dovute.

Qualora le tasse siano pagate direttamente dalla Ditta a questo Commissariato Generale, se ne avvertirà codesto Ufficio, affinché apponga egualmente le marche sui documenti anzidetti, discaricandosi peraltro del relativo ammontare con apposita dichiarazione nel rendiconto trimestrale.

Le marche in parola vengono fornite da questo Commissariato Generale, che le assegna a ciascun Ufficio che rilascia passaporti in un numero conveniente, in relazione al movimento emigratorio della rispettiva circoscrizione territoriale. Non appena pervenutagli una tale dotazione, l'Ufficio invierà a questo Commissariato Generale la relativa ricevuta, su apposito modulo a stampa da qui stesso fornito.

La contabilità relativa dovrà essere tenuta in apposito separato registro, inviato da questo Commissariato Generale, come per il servizio dei passaporti, e un estratto di essa redatto anch'esso su apposito modulo a stampa, dovrà essere trimestralmente qui trasmesso, contemporaneamente all'invio delle somme riscosse a siffatto titolo.

Per l'invio di tali somme, codesto Ufficio vorrà valersi degli stessi mezzi di cui si serve per la trasmissione delle somme incassate per passaporti, come da circolare di questo Commissariato Generale in data 18 giugno 1921, n. 23641.

Dalla contabilità anzidetta dovranno risultare gli incassi, per ciascun arruolamento, con la data della riscossione e il nome della impresa per conto della quale l'arruolamento stesso è stato effettuato, e vi sarà annesso l'elenco coi nomi dei singoli espatriati. Occorre che dall'estratto trimestrale risulti il numero delle marche rimaste in cassa. Nel caso che in qualche trimestre non vi siano stati arruolamenti ed espatri singoli, l'Ufficio si compiacerà di inviare a questo Commissariato un certificato negativo, non senza per altro farvi figurare la situazione di cassa, riguardo ai valori (marche) presso di esso in deposito.

Ciascun ufficio avrà cura di richiedere in tempo debito la scorta di marche che possano occorrergli essendo necessario che esso non ne rimanga mai sprovvisto.

Traffandosi di un servizio delicato, ho creduto di chiarire qui quanto possibile ogni punto di esso, allo scopo di evitare malintesi ed equivoci, e mi piace sperare d'esservi riuscito. Il sistema così

organizzato parmi quanto mai facile e che si presti ad ogni opportuna verifica, anche da parte degli stessi Uffici esecutivi.

Avverto in fine che la contabilità relativa al servizio della riscossione delle tasse sugli arruolamenti e gli espatri di cui si tratta non ha nulla di comune con quella delle tasse sui passaporti per gli emigranti, e che dev'essere tenuta ben distinta da quella.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 marzo 1922 n. 12

Alle R. Prefetture, Sottoprefetture e ai Commissari Civili,

e, per conoscenza,

Agli Ispettori ed Uffici di emigrazione nel Regno,

Agli Istituti di assistenza degli emigranti nel Regno,

Alle Organizzazioni operaie, sindacati, ecc.

Prego codesto Ufficio di voler far presente agli operai che si dirigono in Francia quanto è detto qui appresso, e prego altresì di impartire precise istruzioni ai funzionari incaricati del servizio dei passaporti di non rilasciare passaporti per la Francia a coloro che si propongono di andare colà a scopo di lavoro quando non siano muniti di un atto di chiamata o del contratto di lavoro *vidimati* come segue:

1. Gli operai stranieri non possono recarsi in Francia a scopo di lavoro se non sono muniti di un regolare *atto di chiamata* o di un *contratto di lavoro*.

2. Nel caso di espatri *singoli*, l'atto di chiamata o contratto di lavoro dev'essere *vidimato* dal Ministero francese del Lavoro, o per esso dall'Ufficio di collocamento più vicino al cantiere di destinazione dell'operaio, e poi dall'Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi o dal Consolato italiano competente per ragioni di territorio, oppure da un nostro Ispettore od Ufficio di emigrazione nel Regno, o da questo Commissariato Generale.

3. Quando invece si tratti di arruolamento collettivo di operai, sono *indispensabili* i visti del Ministero francese del Lavoro, dell'an-

zidetto Ufficio dell'emigrazione in Parigi e di questo Commissariato Generale.

4. Chi non sia munito dei documenti predetti, non può assolutamente entrare in Francia, e quindi, arrivando al confine, viene respinto, con grave perdita di denaro e di tempo.

Un tale provvedimento viene preso quand'anche gli operai siano riusciti ad avere il passaporto (il che non dovrebbe aver luogo), ed anche quando il loro passaporto sia stato vidimato da un Consolato di Francia in Italia.

5. Gli interessati, allorchè muniti del contratto di lavoro, debbono risparmiarsi una spesa inutile, perchè in questo caso, il visto del Console francese al passaporto *non occorre*.

Con distintissima considerazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1922 n. 18

*Agli Ispettori dell'emigrazione nel Regno;
ed agli Uffici dell'emigrazione di confine.*

Avendo l'esperienza mostrato come l'estratto del contratto che, nei casi di arruolamenti collettivi, si suoleva rilasciare a ciascun operaio non rispondesse perfettamente allo scopo, anche perchè essendo esso redatto di sovente in modo incompleto e talvolta irregolare dagli Uffici incaricati dell'arruolamento, dava luogo ad equivoci e contestazioni, sono venute nella determinazione di sostituire tale documento con un semplice e breve certificato di arruolamento. Questo è stato pure ridotto a dimensioni tali da potersi facilmente conservare in qualunque portafoglio.

L'innovazione dà luogo altresì ad un'economia di spesa nella spedizione degli stampati di cui si tratta.

Sul certificato in parola, che sarà firmato dall'Ispettore dell'emigrazione competente per ragioni di territorio, o per esso Ispettore, dal Capo dell'Ufficio che esegue l'arruolamento, e che verrà munito del bollo d'Ufficio, la stessa Autorità di P. S. che rilascerà i passaporti agli operai applicherà la marca relativa alla tassa di arruolamento (L. 5) e la annullerà visibilmente col proprio sigillo.

Di tutto ciò stimo di dover informare codesto Ufficio, anche per le opportune verifiche che esso è chiamato ad eseguire sugli arruolamenti in parola, mentre che, per più esatta sua conoscenza, allego due esemplari del modulo del certificato in parola.

Attendo un cenno di ricevuta del presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.